

PROTOCOLLO DI INTESA per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Livorno tra il Comune di Livorno e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Livorno

Oggi, 25 novembre 2021, presso il Comune di Livorno, si sono incontrati:

l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Luca Salvetti

le Organizzazioni Sindacali così rappresentate:

per la CGIL: Monica Cavallini

per la CGIL FP: Emiliano Sartorio

per la Filcam: Pieralba Fraddanni

per la CISL: Filippo Giusti

per la UIL: Massimo Marino

ed hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Premesso che:

- Il Codice dei contratti pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. Il Codice è stato poi modificato con il D. Lgs. 56/2017 e quindi aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri"). Infine, è stato successivamente oggetto di riforma con il c.d. Decreto Semplificazioni, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. Si tratta di un intervento legislativo nato per far fronte alla forte crisi economica dopo la pandemia da Covid-19, tale da rendere necessaria una forte spinta agli investimenti pubblici. Con il Decreto Semplificazioni sono state operate modifiche alle procedure di affidamento e di gara, distinguendo in particolare tra le procedure sopra e sotto le soglie comunitarie, snellendo le procedure attualmente previste al fine di consentire una più rapida ripresa della spesa pubblica.

- Anche nell'ottica di cui sopra, il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa.

- Il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:

- può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto; può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
- può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;
- può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.

Tutto ciò premesso :

Il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente Protocollo ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

Il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengano richiamati i principi della responsabilità sociale dell'impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.

Il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.

Il Comune di Livorno, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.

È comune interesse

Utilizzare, così come previsto dal Codice dei Contratti pubblici, prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro, compatibilmente con il quadro normativo vigente;

Promuovere, in caso di cambio di gestione dell'appalto, l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, mantenendo i diritti acquisiti e il trattamento economico complessivo e normativo non inferiore a quello goduto in precedenza, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un'alta intensità di lavoro (*c.d. labour intensive*), ferme restando le disposizioni derivanti dalla disciplina comunitaria;

Garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma del Comune di Livorno per la segnalazione online di fatti e comportamenti illeciti (servizio interno di "whistleblowing", come previsto dalla L. 190/12 in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.), quale strumento di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell'interesse pubblico;

Promuovere l'applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico cui si riferisce l'appalto di filiera sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli appalti, il Comune di Livorno si impegna a basare le stesse in coerenza con quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Monitorare e vigilare sul subappalto, al fine di responsabilizzare l'impresa appaltatrice, assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale impegnato;

Assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione in fase preventiva, basata sulla conoscenza della programmazione degli affidamenti da svolgere nel corso dell'esercizio, nonché sull'andamento degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza;

Favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell'occupazione dell'area livornese;

Prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell'appalto, ove possibile, una durata non inferiore ai tre anni, come buona prassi ed in particolare come "clausola di buona occupazione";

Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le Parti convengono:

A) INFORMAZIONE - TAVOLO DI CONFRONTO

E' intenzione e interesse delle parti collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni condivise, in un'ottica di maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro, della sicurezza e del rispetto della concorrenza.

In tal senso, la stazione appaltante informa prontamente i soggetti firmatari del presente protocollo della propria programmazione annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte all'avvio di opere pubbliche da affidare a terzi.

A seguito del ricevimento della programmazione suddetta, la parte sindacale potrà richiedere, al massimo entro 5 giorni lavorativi, l'apertura di un tavolo di confronto politico-sindacale.

Il suddetto tavolo si riunirà anche in corso di esercizio al fine di verificare l'andamento della programmazione, su richiesta delle parti e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ogni anno.

B) CLAUSOLE

Il Comune di Livorno, in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire clausole coerenti con il presente protocollo.

Il Comune di Livorno si impegna in particolare ad inserire clausole per cui:

- a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16, art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.
- b) Compatibilmente con il quadro normativo vigente, si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. Contemporaneamente si tuteli il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- c) Si promuova la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi, al di sotto della quale l'offerta non venga considerata.
- d) Sia prevista, laddove possibile, una quota dei punteggi attribuibili in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità da parte delle aziende.

e) Siano previsti, laddove possibile, criteri di premialità al fine di coinvolgere nell'opera o nel servizio oggetto di appalto forza lavoro resa da persone tutelate dalla Legge 68/1999 finalizzata all'inserimento e l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro

f) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, il Comune di Livorno garantirà l'inserimento nei capitolati di una "clausola sociale tipo" volta ad assicurare la stabilità occupazionale. In particolare il Comune di Livorno indicherà il contratto collettivo applicabile (così detto *leader*), in relazione alla disciplina ivi contenuta per la clausola sociale, individuato in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento. Laddove il contratto individuato, cosiddetto *leader*, non presenti la clausola sociale, la stazione appaltante deve far riferimento ai "contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà presentare un piano di riassorbimento del personale che preveda:

- l'indicazione del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente
- l'indicazione delle condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro
- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 comma 4).

Sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico di valutazione del piano di riassorbimento, premiante per quelle offerte che garantiranno il riassorbimento del maggior numero dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, nonché il mantenimento delle condizioni economiche precedentemente applicate. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.

Ai sensi di quanto indicato dalla delibera Giunta Regione Toscana n. 1101 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'impostazione del criterio qualità/prezzo nelle gare per l'affidamento dei servizi con riferimento particolare ai servizi ad alta intensità di manodopera" prevederà, previa attenta valutazione del RUP, un criterio valutativo "*on/off*" per attribuzione punteggio riferibile all'impegno del concorrente di operare un riassorbimento completo del personale impiegato nell'appalto cessato correlato al mantenimento dei diritti (normativi e retributivi), ciò in particolare in presenza di un appalto che presenti le stesse caratteristiche dell'appalto precedente e in assenza di sostanziali variazioni nella tipologia di servizio oggetto di appalto e nelle prestazioni richieste.

il contratto collettivo applicabile (così detto *leader*), in relazione alla disciplina ivi contenuta per la clausola sociale, individuato in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento.

Il mancato rispetto in corso di esecuzione degli obblighi derivanti dal piano di riassorbimento oggetto dell'offerta tecnica, comporterà la risoluzione del contratto.

f) Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello Nazionale e firmatarie del presente Protocollo, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti, verrà intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.

g) Le offerte economiche, come previsto dall'art. 95 c.10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantiscano per il personale l'applicazione del trattamento economico e delle varie voci salariali approvate dai contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il settore (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello Nazionale e firmatarie del presente Protocollo

h) Per le imprese affidatarie (comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori) sia previsto il tassativo ed integrale rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il comparto merceologico o di attività dell'appalto (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

i) L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

j) L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore siano obbligati ad esibire, in sede di avvio dell'esecuzione e in corso della stessa, con cadenza almeno semestrale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, contrattuali, anche attraverso sistemi di comunicazione digitale, per gli appalti di opere sarà necessario l'esibizione del Durc di congruità

Il Comune di Livorno applica integralmente la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo inoltre che:

1) sia previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 e altri soggetti rilevanti per l'area di crisi complessa di Livorno, quali ad es. lavoratori in cassa integrazione o interessati da altre situazioni di crisi d'impresa.

2) Sia richiesto che all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell'appalto venga data comunicazione al Comune in qualità di stazione appaltante.

3) Sia inserito il presente Protocollo tra la documentazione allegata bandi di gara, con obbligo di sottoscrizione dello stesso in sede di presentazione dell'offerta e con la previsione, in caso di inosservanza delle prescrizioni in esso contenute, di risoluzione contrattuale.

Ai sensi di quanto indicato dalla delibera Giunta Regione Toscana n. 1101 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'impostazione del criterio qualità/prezzo nelle gare per l'affidamento dei servizi con riferimento particolare ai servizi ad alta intensità di manodopera" il RUP valuterà, compatibilmente con i tempi imposti dalla normativa vigente in materia di conclusione del contratto, l'inserimento nella documentazione di gara della previsione espressa che la stipula del contratto possa avvenire solo dopo l'attivazione, da parte dell'aggiudicatario, della procedura per il riassorbimento del personale impiegato nel precedente appalto. Tale condizione si considera realizzata quando si sia tenuto un primo incontro, convocato dal nuovo appaltatore, con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto (cd. *leader*) indicato nella documentazione di gara, cui parteciperà la stazione appaltante a mezzo del responsabile unico del procedimento ed, eventualmente, del direttore dell'esecuzione e del dirigente responsabile del contratto, ove diverso dal RUP.

4) L'Appaltatore sia tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:

- Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello Nazionale e firmatarie del presente Protocollo.
- L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori .
- L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello Nazionale e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni.
- L'Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme.

Il Comune di Livorno, in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna infine a:

- segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato;
- proseguire l'inserimento sul proprio sito trasparenza;
- vigilare ordinariamente sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali Subappaltatori mediante verifiche periodiche; dette verifiche saranno effettuate in fase di aggiudicazione di gara e nelle fasi di pagamento;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzione (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016, pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

Il Comune di Livorno

nell'ambito delle proprie competenze attribuite dalla normativa, promuoverà il presente protocollo nei confronti del sistema delle società partecipate dal Comune, a partire dalle aziende di cui questa Amministrazione detiene la maggioranza, e fornirà indirizzi al sistema delle aziende controllate e/o partecipate, agli enti controllati, ai consorzi e alle fondazioni, affinché vengano recepiti i contenuti

del presente Protocollo. Si impegna quindi a farsi parte attiva per promuovere l'applicazione di questo accordo alle società partecipate, condividendolo con le OOSS, a partire dalle aziende di cui il Comune detiene la maggioranza.

Il presente protocollo ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato. Le parti possono altresì, individualmente o di comune accordo, decidere di dare disdetta in via anticipata.

Il presente protocollo sarà modificato ed o aggiornato previa confronto congiunto tra le parti firmatarie.

Il Sindaco Luca Salvetti _____

per la CGIL: Monica Cavallini _____

per la CGIL FP: Emiliano Sartorio _____

per la Filcam: PIERALBA FRADDANNI _____

per la CISL: Filippo Giusti _____

per la UIL: Massimo Marino _____

Livorno, 25 novembre 2021